

- (8) È opportuno rettificare l'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di completare l'elenco dei mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali dei prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa a norma della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽¹⁾, introducendo un riferimento al documento amministrativo elettronico e alla procedura di continuità operativa di cui rispettivamente agli articoli 21 e 26 di tale direttiva. Tali riferimenti sono stati omessi per errore.
- (9) È opportuno rettificare l'articolo 306, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La disposizione dovrebbe precisare che il numero di riferimento principale (Master Reference Number — MRN) della dichiarazione di transito deve essere presentato all'ufficio doganale di destinazione e non a ciascun ufficio doganale di transito, come erroneamente asserisce l'attuale formulazione dell'articolo. È anche opportuno rettificare il riferimento alla pertinente disposizione del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tale riferimento dovrebbe riguardare l'articolo 184, secondo comma, di tale regolamento delegato, anziché l'articolo 184, paragrafo 2.
- (10) È opportuno rettificare gli errori e le omissioni constatate dopo la pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 negli allegati A e B del regolamento stesso.
- (11) È opportuno rettificare l'allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 al fine di assicurare un formato armonizzato dello stesso dato in tutto l'allegato.
- (12) È opportuno includere fra gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 anche un allegato 12-03, che determina il modello delle etichette da apporre sui bagagli registrati in un aeroporto dell'Unione, in quanto tale allegato è menzionato all'articolo 44 del medesimo regolamento ma è stato omesso per errore.
- (13) Nell'allegato 22-13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, è opportuno rettificare un errore grammaticale nella versione ungherese della dichiarazione su fattura.
- (14) Oltre alle rettifiche, è opportuno modificare talune disposizioni per tener conto dei mutamenti del quadro giuridico connesso intervenuti dopo l'adozione del medesimo regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno allineare l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, successivamente modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/341 ⁽²⁾.
- (15) L'attuale procedura di cui agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è stata istituita inizialmente nel 1989 per consentire un'attuazione regolare e armonizzata del contingente tariffario non preferenziale per paese. Tali articoli corrispondono, in sostanza, agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾, di applicazione fino al 30 aprile 2016. Numerosi regolamenti unionali recanti apertura di contingenti tariffari non preferenziali fanno riferimento agli articoli da 56 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. È opportuno introdurre nell'articolo 57 una regola di corrispondenza relativa ai riferimenti ai certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 in altri regolamenti, evitando di dover modificare separatamente ciascuno di tali regolamenti.
- (16) Il testo dell'articolo 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 attualmente prevede che le dichiarazioni a lungo termine del fornitore coprano o un periodo nel passato o un periodo nel futuro. È opportuno modificare tale disposizione per introdurre la possibilità che un'unica dichiarazione a lungo termine del fornitore copra sia le merci già consegnate entro la data di rilascio della dichiarazione, sia quelle che saranno consegnate dopo tale data. Al fine di rendere tale disposizione più chiara e più facile da applicare, è opportuno che la prima e l'ultima data iniziale del periodo coperto dalla dichiarazione a lungo termine del fornitore siano fissate con riferimento alla data di rilascio della dichiarazione. In tal modo, anche se il periodo massimo coperto dalla dichiarazione dovrebbe essere fissato a 24 mesi, esso non dovrebbe iniziare più di 12 mesi prima della data di rilascio o più di 6 mesi dopo tale data.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GUL 69 del 15.3.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

